



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T0589/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1706

DRABATISTA SALVATORE

"LIQUIDAZIONE SENZA CONTROVERSA AMAT SPA

R. DRABATISTA "

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	1.706	27/07/2022			39.593,61

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DIBATTISTA SALVATORE

()

Partita IVA: C.F. DBTSVT68M21L049T

CC 13.31.0100;

DICONSI EURO: trentanovemilacinquecentonovantatrè e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT74G0306915816100000007198

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT.N. 13531/2022

202200002547928

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.N. 13531/2022

IMPORTO LORDO	39.593,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	39.593,61

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	39.593,61	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002547928

Identificativo Pagamento: 1706

Importo: 39593,61 €

Codice Fiscale: DBTSVT68M21L049T

Data Inserimento: 27/07/2022 - 16:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.





Taranto,
ALL'AREA CONTABILITÀ
SEDE

Oggetto: comunicazione Interna: liquidazione somme.

Come da note del 19 luglio 2022 (prot. az. n. 13047) e del 23 luglio 2022n (prot. az. n. 13339), vogliate effettuare il pagamento di 39.593,61 a favore di Dibattista Salvatore, indicando nella causale "liquidazione somme controversia Amat S.p.a. c. Dibattista", alle seguenti coordinate:

IT74G0306915816100000007198.

Distinti saluti.

IL CAPO RIPARTIZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

(P.L. Enrico Picchi)

1

CF. DBTSV68M 21 66917

Pnc 12368
24-07-2022

: AMAT S.p.A. c/ Dibattista Salvatore (Tribunale di Taranto, sez...

Oggetto: I: AMAT S.p.A. c/ Dibattista Salvatore (Tribunale di Taranto, sezione lavoro, Dott. De Napoli, R.G. 8674/2019)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 21/06/2022, 14.42

A: <amat@amat.ta.it>

Da: Schiavone & Partners - Avvocati [mailto:avv.schiavone@gmail.com]

Inviato: martedì 21 giugno 2022 14:38

A: Dott.ssa Fabiola Menenti; Tiziana Tursi

Oggetto: AMAT S.p.A. c/ Dibattista Salvatore (Tribunale di Taranto, sezione lavoro, Dott. De Napoli, R.G. 8674/2019)

Buonasera..

In relazione alla controversia in oggetto trasmetto - in allegato - il provvedimento reso in data odierna, all'esito della riserva assunta in udienza dopo la discussione dei difensori.

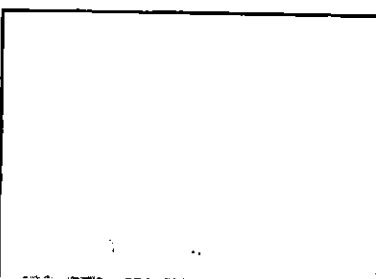
Il Giudice, pur confermando la risoluzione del rapporto, ha ritenuto il licenziamento tardivo con conseguente condanna della Società al pagamento di n. 18 mensilità.

Segnalo che il termine per proporre eventuale opposizione è di 30 giorni decorrenti da oggi.

Resto, pertanto, in attesa di conoscere le determinazioni della Società.

Cordiali saluti

ECS



Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani

Tel. 099.7367153 (pbx) - Fax 099.7350121

avv.schiavone@gmail.com

avv.schiavone@pec.it

www.ssa-lavoro.it

Viale Virgilio 101/A - 74121 Taranto

—Allegati:—

Amat Dibattista.pdf

644 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010931/2022 del 21/06/2022 14:51:19

N. 8674/2019 r.g.

Tribunale di Taranto – Sezione del lavoro

Il giudice del lavoro

sciogliendo la riserva formulata nella udienza del 21.6.2022 in ordine al ricorso ex art. 1 co. 48 l. 28.6.2012 n. 92 proposto in data 29.10.2019 da Dibattista Salvatore nei confronti della Amat spa, osserva quanto segue.

L'istante è stato licenziato in data 6.5.2019 per avere, come da contestazione disciplinare del 21.3.2019 in atti, nei giorni 11, 13 e 15 luglio 2017, abbandonato la zona assegnata quale coordinatore della mobilità omettendo così, per parte del turno di servizio, di prestare l'attività lavorativa, e per avere, nei giorni 11 e 13 luglio 2017, attestato falsamente la effettuazione di controlli sull'attività degli operatori della mobilità.

Egli deduce anzitutto l'illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare, in violazione dell'art. 7 l. 20.5.1970 n. 300.

La censura è fondata.

La convenuta, infatti, ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di successivo addebito già il 24.7.2017, data in cui ha ricevuto dall'agenzia investigativa incaricata la relazione sull'attività di osservazione svolta: evidente si rivela, pertanto, la tardività della contestazione disciplinare elevata solo in data 21.3.2019, ovvero a circa un anno e otto mesi di distanza.

Né vale a giustificare siffatto ritardo la circostanza che, a seguito di denuncia-querela presentata dalla convenuta il 4.8.2017, veniva avviato

un procedimento penale, dei cui atti la stessa convenuta veniva a conoscenza solo il 4.3.2019, mediante acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari a seguito di una richiesta di archiviazione.

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denuncia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l'autonomia tra i due procedimenti, l'inapplicabilità al procedimento disciplinare del principio di non colpevolezza, stabilito dall'art. 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l'eventuale accertamento della irrilevanza penale del fatto non determina di per sé l'assenza di analogo disvalore in sede disciplinare, e considerato altresì che il differimento della incolpazione è giustificato soltanto dalla necessità, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore e non anche dell'integrale accertamento degli stessi: in tal senso, cfr. Cass. 4.10.2017 n. 23177, Cass. 27.2.2014 n. 4724, Cass. 26.3.2010 n. 7410 e altre.

Quanto, tuttavia, al regime sanzionatorio applicabile in caso di tardività della contestazione disciplinare, l'orientamento giurisprudenziale (implicitamente invocato in ricorso), secondo cui essa comporta la tutela

c.d. reale debole di cui all'art. 18 co. 4 l. 20.5.1970 n. 300, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria sino a 12 mensilità della retribuzione (Cass. 31.1.2017 n. 2513), deve ritenersi ormai superato, a seguito dalla pronuncia delle sezioni unite che ha invece ritenuto applicabile, in caso di contestazione tardiva, la sola tutela c.d. indennitaria forte di cui all'art. 18 co. 5 l. 20.5.1970 n. 300, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro e l'indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità della retribuzione: Cass. Sez. Un. 27.12.2017 n. 30985.

L'istante eccepisce altresì la illegittimità del licenziamento perché comminato sulla base di un'attività investigativa vietata ex artt. 2-3 l. 20.5.1970 n. 300.

Deve però osservarsi che le norme invocate vietano il controllo esterno sulla qualità dell'attività lavorativa, ovvero sulle concrete modalità di svolgimento della stessa e sul grado di diligenza posto in essere dal dipendente, ma non anche su eventuali sue condotte fraudolente (anche in ragione del solo sospetto della commissione di illeciti); ebbene, proprio tra queste ultime condotte deve ritenersi ricompresa quella – contestata all'istante – di mancato svolgimento di attività lavorativa dissimulato da false attestazioni.

In una recente pronuncia emessa in fattispecie analoga, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nei poteri di controllo datoriale un'attività investigativa esercitata in luoghi pubblici per accertare non solo il mancato rispetto dell'orario giornaliero ma anche il mancato svolgimento dell'attività

lavorativa da compiersi al di fuori della struttura aziendale: cfr. Cass. 4.4.2018 n. 8373.

Contrariamente, poi, a quanto affermato in ricorso, il datore di lavoro aveva conferito, già in data 3.7.2017, apposito mandato investigativo proprio in riferimento all'istante in quanto "*sospetto dipendente infedele*", e ciò, come riferito dal teste Russo Cosimo, (responsabile area esercizio/sosta della convenuta), a seguito di anomalie riscontrate nella rendicontazione dell'attività di cinque coordinatori della mobilità, tra i quali appunto l'istante.

L'istante deduce inoltre la illegittimità del licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa, per insussistenza dei fatti contestati o comunque per essere gli stessi puniti dal ccnl con sanzione conservativa, con applicazione della tutela apprestata dall'art. 18 co. 4 l. 20.5.1970 n. 300, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria sino a 12 mensilità della retribuzione.

Senonché, la sussistenza dei fatti contestati è stata dimostrata in concreto dalla convenuta, almeno entro i limiti della cognizione sommaria che connota il presente procedimento.

L'attività investigativa eseguita nei confronti dell'istante, le cui risultanze sono state confermate dal teste Centanni Angelo, ha infatti consentito di accertare che l'istante, quale coordinatore della mobilità addetto al controllo dell'attività svolta dagli operatori della mobilità nella macro-zona di assegnazione, ha posto in atto le seguenti condotte: il giorno 11.7.2017, durante il turno di lavoro 8,10 – 13,10 con assegnazione alla macro-zona

C, alle ore 11,49 è giunto a piedi – proveniente da via Mazzini, ove si trovava in precedenza – in via Pitagora 116, sito non compreso nella macro-zona di assegnazione ma rientrante nella macro-zona B, in violazione dell'ordine di servizio n. 29 del 16.3.2016 in atti, ove *"si precisa che la macro-zona assegnata è vincolante per i coordinatori, per cui in nessun caso sarà possibile giustificare l'assenza degli stessi dall'area assegnata loro se non in caso di preventiva autorizzazione da parte del responsabile dell'area esercizio/sosta"* (che nella specie difettava); è salito quindi sull'autovettura condotta dalla collega Petruzzi Monica, che ivi era in sosta, e con la stessa si è portato nei pressi degli uffici Amat di via Margherita, luogo non compreso nella macro-zona assegnata ma rientrante nella macro-zona A, restando inoperoso all'interno dell'autovettura ivi parcheggiata fino alle ore 12,30; se così è, si rivelano false le attestazioni, riportate nel rapportino giornaliero, dei controlli eseguiti in via Mazzini alle ore 11,45 sugli ausiliari della sosta Corvace e Semeraro e in via Nitti alle ore 12,00 sugli ausiliari della sosta Mastroberardino e Plumitallo, atteso che la presenza dell'istante in via Mazzini alle ore 11,45 è incompatibile con la sua rilevata presenza alla via Pitagora 116 alle ore 11,49 poiché la distanza tra le dette vie è di circa 750 metri e il tempo di percorrenza a piedi è di circa 9 minuti (come da documentazione in atti), mentre il trasferimento in autovettura iniziato alle ore 11,49 da via Pitagora in via Margherita con successiva sosta in auto fino alle ore 12,30 è incompatibile con la presenza dell'istante in via Nitti alle ore 12,00; il giorno 13.7.2017, durante il turno di lavoro 8,10 – 13,10 con assegnazione alla macro-zona B, alle ore 8,45 si è portato in

auto, con la collega Petruzzi Monica, prima nei pressi dell'ufficio della posta centrale e poi al bar "Alex café" sul Lungomare Vittorio Emanuele 13, ove si è intrattenuto fino alle 9,22; dalle ore 11,10 alle ore 11,20 restava seduto sulla panchina sita sul lungomare di fronte alla Banca d'Italia, per poi introdursi nel vicino chiosco bar, uscendone alle ore 11,35 e restando quindi inoperoso dalle ore 8,45 sino alle ore 9,22 e dalle ore 11,10 sino alle ore 11,35; se così è, si rivelano false le attestazioni, riportate nel rapportino giornaliero, dei controlli eseguiti in via Acclavio alle ore 9,15 sugli ausiliari della sosta Fuggetti e La Gioia e in via Pisanelli alle ore 11,20 sugli ausiliari della sosta Calamiello e Muscoso, atteso che egli alle ore 9,15 stava transitando in auto dall'ufficio postale al bar "Alex café" sul lungomare, mentre alle ore 11,20 era seduto su una panchina, sempre sul lungomare; infine, il giorno 15.7.2017, durante il turno di lavoro 8,10 – 13,10 con assegnazione alla macro-zona A, dalle ore 10,08 alle ore 10,43 è rimasto con la collega Petruzzi Monica nel bar "Alex café" sul Lungomare Vittorio Emanuele 13, ovvero in luogo non compreso nella macro-zona assegnata ma rientrante nella macro-zona B.

Deve a questo punto rilevarsi che non appaiono idonee a smentire le risultanze dell'attività investigativa come sin qui riportate le diverse deposizioni testimoniali rese dagli ausiliari della sosta in ordine ai controlli eseguiti dall'istante, in quanto provenienti da soggetti che, avendo sottoscritto le attestazioni riportate nei rapportini giornalieri redatti dall'istante, avevano un evidente interesse a dimostrarne la veridicità e la conseguente infondatezza degli addebiti, che sono stati contestati all'istante in concorso con gli stessi ausiliari.

Deve pertanto ritenersi la sussistenza del fatto, unitamente alla sua illiceità (sulla necessità di quest'ultima ai fini della esclusione della tutela reintegratoria ex art. 18 co. 4 l. 20.5.1970 n. 300, cfr. Cass. 20.9.2016 n. 18418 e Cass. 13.10.2015 n. 20540).

Del tutto priva di ogni allegazione e prova è rimasta poi l'altra ipotesi invocata in ricorso e prevista dall'art. 18 co. 4 l. 20.5.1970 n. 300, ovvero che il fatto sia punito dal contratto collettivo con una sanzione conservativa: ciò in quanto l'istante non ha dedotto quale sia la corrispondente fattispecie prevista dal ccnl, né ha precisato quale sia la sanzione conservativa ivi prevista.

Viceversa, la condotta contestata all'istante è sussumibile, come correttamente specificato da parte datoriale nel provvedimento espulsivo, nella fattispecie dell'abuso di fiducia, che il ccnl, all. A, art. 14 co. 4 punisce proprio con il licenziamento disciplinare.

L'istante deduce quindi in via indiretta, pur senza formulare una autonoma domanda al riguardo, la illegittimità del licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa, per sproporzione tra l'addebito contestato e la sanzione disciplinare espulsiva.

Tuttavia, premesso che il difetto di proporzionalità del recesso è sanzionabile ai sensi dell'art. 18 co. 5 (e non 4) l. 20.5.1970 n. 300 (cfr. Cass. 25.5.2017 n. 13178, Cass. 16.5.2016 n. 10019 e Cass. 6.11.2014 n. 23669), deve rilevarsi che l'illecito contestato, pur a prescindere dalle previsioni della contrattazione collettiva, è connotato da notevole gravità, in ragione sia della reiterazione e della intenzionalità delle condotte, sia

dell'elevato grado di affidamento connesso alle mansioni di coordinatore della mobilità siccome finalizzate al controllo dell'attività di altri lavoratori e svolte in larga parte in luoghi esterni rispetto agli uffici aziendali e pertanto al di fuori del controllo diretto del datore di lavoro, peraltro eluso, nella specie, mediante false attestazioni, sia infine della palese contrarietà non soltanto al dovere di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c., ma anche ai principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché nella specie il licenziamento si rivela unica sanzione proporzionata alla gravità della condotta, avendo questa irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, così da far dubitare della futura correttezza dell'adempimento: cfr. Cass. 13.2.2012 n. 2013.

L'istante invoca, da ultimo e in via gradata, la illegittimità del licenziamento ai sensi dall'art. 18 co. 6 l. 20.5.1970 n. 300, con conseguente applicazione della c.d. tutela indennitaria debole, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro e la indennità risarcitoria tra 6 e 12 mensilità della retribuzione.

Anche tale domanda, peraltro non ribadita nelle conclusioni del ricorso, è rimasta del tutto sfornita di ogni allegazione e prova, non avendo l'istante specificamente eccepito alcun vizio di motivazione del provvedimento espulsivo, né alcun vizio della procedura di cui all'art. 7 l. 20.5.1970 n. 300, se non quello – diversamente sanzionato – della tardività della contestazione.

In ogni caso, la domanda ora in esame resta assorbita in quanto suscettibile di tutela sanzionatoria inferiore rispetto a quella derivante dall'accertata tardività della contestazione.

Conseguentemente, a norma dell'art. 18 co. 5 l. 20.5.1970 n. 300, deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva che, tra il minimo di 12 e il massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, appare opportuno determinare in concreto, avuto riguardo all'anzianità anagrafica (53 anni) e di servizio (oltre 21 anni) del dipendente, all'elevato numero di dipendenti della convenuta, alle ampie dimensioni della sua attività, nonché al comportamento e alle condizioni delle parti, in misura di 18 mensilità.

L'accoglimento solo parziale della domanda, integrando ipotesi di soccombenza reciproca, costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.

P.q.m.

visto l'art. 1 co. 49 l. 28.6.2012 n. 92, dichiara risolto il rapporto di lavoro *inter partes* con effetto dalla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; rigetta nel resto la domanda; spese compensate; si comunichi.

Taranto, 21.6.2022.

Il giudice

dott. Lorenzo De Napoli

Tipo Registrazione:

Registrazioni di contabilità

IdPrimaNota 898.709

Causale: Prime note contabili

Numero Doc: PROT.N. 13531/2022

Data doc:

Data Reg.: 27/07/2022

Data Comp.: 27/07/2022

Commento: LIQUIDAZIONE SOMME CONTROVERSIA AMAT SPA C. DIBATTISTA
PROT. N. 13531/2022

Protocollo

12368

Sezionale

Cont.

Nr.	Conto	Cli For	Descrizione	Dare	Avere	Partita	Data Inizio Comp.	Data Fine Comp.	Commento	Rif. Scad
1	13.31.0100	F	DIBATTISTA SALVATORE	0,00	39.593,61		27/07/2022	27/07/2022	LIQUIDAZIONE SOMME CONTROVERSIA AMAT SPA C. DIBATTISTA	1.182.307
2	70.01.0028	A	INDENNITA' RISARCITORIE E TRANSATTIVE	39.593,61	0,00		27/07/2022	27/07/2022	LIQUIDAZIONE SOMME CONTROVERSIA AMAT SPA C. DIBATTISTA	
Totale PrimaNota				39.593,61	39.593,61					

Scadenze:

Rif. Scadenza	Nr. Rata	Data Scadenza	Dare	Avere	Tipo Pagamento/Incasso	Annotazioni
1.182.307	1	27/07/2022	0,00	39.593,61	Rimessa Diretta	LIQUIDAZIONE SOMME CONTROVERSIA AMAT SPA C. DIBATTISTA

Note